

TRA STORIA E DIRITTO:  
DALL'IMPERO AUSTRO-UNGARICO  
AL NATION BUILDING  
DEL PRIMO DOPOGUERRA  
La parabola della Repubblica cecoslovacca  
(1918-2018)

*a cura di*

ROMANO ORRÙ - FRANCESCA F. GALLO - LUCIA G. SCIANNELLA



**Edizioni Scientifiche Italiane**

## INDICE

<i>Introduzione</i>	7
RELAZIONI	
Francesco Caccamo <i>Le parabole della Cecoslovacchia attraverso il secolo breve</i>	13
Oliver Panichi <i>Genesi culturale e politica di uno scisma religioso: la Chiesa nazionale cecoslovacca (1918-1920)</i>	35
Fabrizio Politi <i>La nascita della Corte costituzionale austriaca e la tutela delle libertà nella Costituzione austriaca del 1920</i>	63
Mauro Mazza <i>La dissoluzione dell'impero austro-ungarico e la questione delle nazionalità</i>	81
Angela Ferrari Zumbini <i>Il diritto di essere sentiti nell'Impero austro-ungarico</i>	101
Andrea Gratteri <i>Il principio proporzionale nelle Costituzioni del primo dopoguerra</i>	115
Francesco Duranti <i>Il processo di Nation Building del primo dopoguerra nel contesto nordico: la Costituzione finlandese del 1919</i>	137

## COMUNICAZIONI

Giulio M. Salzano <i>Immaginare la Nazione. Rappresentazioni dell'identità musulmana nella Jugoslavia socialista</i>	151
Lorenzo Venuti <i>Le associazioni calcistiche ebreë come fenomeno transnazionale dopo la disgregazione dell'impero austro-ungarico: i casi del Makkabi Brünn e dell'Hakoah Vienna</i>	195
Alessandro Volpato <i>La Legione Cecoslovacca in Italia contro l'Austria-Ungheria: genesi, sviluppo e contraddizioni</i>	211
Fabrizio Rudi <i>La fine della Grande Guerra, l'Italia, il processo di edificazione nazionale di Cecoslovacchi e Jugoslavi</i>	225
Alessandro Tedde <i>Dentro e contro Weimar: corporativismo e privatizzazione del conflitto sociale</i>	259
Marco Rizzuti <i>Diritto di famiglia e Costituzione nella vicenda Fiume</i>	283
Mattia Gambilonghi <i>Diritto del lavoro, consigli aziendali e democrazia economica nell'opera di Hugo Sinzheimer</i>	299
Fiore Fontanarosa <i>Il ruolo dei poteri statali nell'equilibrio costituzionale della Repubblica Ceca</i>	315
<i>Elenco degli Autori</i>	347

MATTIA GAMBILONGHI

DIRITTO DEL LAVORO, CONSIGLI AZIENDALI  
E DEMOCRAZIA ECONOMICA  
NELL'OPERA DI HUGO SINZHEIMER

1. *Introduzione: diritto del lavoro e costituzionalismo weimariano.* – Trattare il tema della costituzione economica weimariana e dell'imperfetto sistema consiliare edificato e innalzato al suo interno può avere, a parere di chi parla, una valenza rilevante nel quadro di un convegno di studi come questo, che intende, tra le altre cose, affrontare il nodo storiografico delle costituzioni democratiche del primo dopoguerra e del processo di *Nation Building* che ad esse si riconnette. Questa valenza è addebitabile, principalmente, a due ragioni.

Innanzitutto, al fatto che il diritto del lavoro, così come le innovazioni legislative e istituzionali prodotte rese possibile dal suo divenire una disciplina autonoma, detengono in questa fase storica un incredibile valore in termini euristici. Gaetano Vardaro, nell'introduzione al noto volume *Laboratorio Weimar* – dentro cui sono raccolti i principali contributi del dibattito giuslavoristico weimariano – parlava del diritto del lavoro codificato in seguito alla nascita della Repubblica tedesca, come di un «formidabile caleidoscopio», a partire dal quale era cioè possibile sviluppare una comprensione profonda dei limiti e delle novità del costituzionalismo democratico-sociale tedesco e della costruzione costituzionale weimariana<sup>1</sup>. Molto più di altre discipline giuridiche, il diritto del lavoro si caratterizzava, anche per via del suo essere campo di battaglia fra opposte concezioni, di stampo liberale, socialista o corporativo, essere il settore del nuovo modello sociale in cui diveniva lampante e emergeva in maniera chiara il grande compromesso che aveva accompagnato la nascita della Repubblica di Weimar e la sua esperienza costituente. Un compromesso

<sup>1</sup> G. Vardaro, *Il diritto del lavoro nel "laboratorio Weimar"*, in G. Arrigo, G. Vardaro (cur.), *Laboratorio Weimar. Conflitti e diritto del lavoro nella Germania pre-nazista*, Edizioni Lavoro, Roma, 1982, p. 18.

più globale costruzione costituzionale – ha una sua rilevanza in quanto ci rimanda a due grandi sfide che accompagneranno tutta l’esperienza dello Stato sociale. Da un lato, a essere in ballo è la questione della “funzionalizzazione della proprietà” a finalità di carattere sociale e generale, ossia, la vicenda delle limitazioni e degli obblighi a cui l’istituto della proprietà, una volta persa la sua «funzione dirigente», sarà soggetto<sup>5</sup>. Dall’altro vi è invece il problema del ruolo che si intende riconoscere istituzionalmente alla rappresentanza degli interessi, e delle modalità attraverso cui combinare e concatenare questa con la rappresentanza politica di ispirazione atomistica<sup>6</sup>.

2.1. *I consigli operai e la funzionalizzazione della proprietà.* – Dell’idea di “funzionalizzazione della proprietà” – che la Costituzione di Weimar codifica attraverso l’art. 153, che dichiara sì di riconoscere e garantire la proprietà, ma che al tempo stesso ricorda i debiti e gli “obblighi” che questa ha nei confronti del “bene comune” – i consigli operai aziendali sono una delle manifestazioni più radicali. È possibile includerli dentro la categoria di *Ergreifung*, della “cattura costituzionale dell’economico” di cui ha parlato Massimo Luciani in riferimento al costituzionalismo. Una categoria che indica l’estensione anche alle attività economiche di quell’azione di limitazione e contenimento del potere che il liberalismo aveva applicato solo al potere politico. Questa dinamica di contenimento del potere verrà però potenziata, a partire dalle costituzioni democratiche del primo dopoguerra, ampliando il perimetro su cui la sua potestà è esercitabile e arrivando così a lambire settori della vita associata fino a quel momento sconosciuti. Si prendeva atto, insomma, dell’importanza rivestita dalla proprietà e dai poteri economici rispetto all’esercizio della sovranità da parte di quei soggetti, come i lavoratori salariati, caratterizzati da una situazione di subordinazione economica e sociale; e rispetto, conseguentemente, a quei processi decisionali e di formazione della volontà collettiva attraverso cui la sovranità democratica e popolare trova espressione. Il liberalismo non aveva tenuto conto dell’impatto esercitato su tutto ciò dalle concentrazioni di potere esistenti in seno alla società civile, della concentrazioni capaci di tra-

<sup>5</sup> M. Prospero, *Il costituzionalismo e il lavoro*, in *Democrazia e diritto*, 2008, p. 135.

<sup>6</sup> A. Scalone, *Rappresentanza politica e rappresentanza degli interessi*, Franco Angeli, Milano, 1996.

dursi in forme di dispotismo sicuramente differenti da quelle classiche e di natura politica, ma non per questo meno lesive della dignità e della libertà dell'individuo. Ci riferiamo a quelle forme di dispotismo economico che emergono e si sviluppano a partire dal rapporto di lavoro e dalle relazioni di potere che in esso si delineano. Rispetto a tutto ciò, il costituzionalismo democratico che esce dal processo di *Nation Building* del primo dopoguerra, esprime una propria «ambizione normativa», proponendosi cioè di regolare e governare quelle dinamiche sociali di fronte a cui i poteri statali avevano sempre assunto una posizione astensionista e di neutralità. Da Weimar in poi, dunque, vediamo ribaltarsi i ruoli tra Stato e società civile, e il potere economico incarnato nell'istituto della proprietà, fino a quel momento attore primario e «soggetto attivo della trasformazione costituzionale», diviene piuttosto l'oggetto su cui questa trasformazione esercita la propria *potestas*, ponendo ad esso regole e limiti<sup>7</sup>.

2.2. *I consigli operai e la rappresentanza degli interessi: tra democrazia collettiva e neocorporatismo.* – Per ciò che riguarda invece il rapporto tra rappresentanza degli interessi e rappresentanza politica, rispetto ad essa la questione dei consigli operai e della loro istituzionalizzazione dentro la cosiddetta “costituzione economica” riveste una sua peculiare importanza, e ciò in quanto i consigli non sono chiamati a rispondere esclusivamente ad una funzione economica e gestionale, toccando al contrario il piano più specificatamente politico. Attraverso la costituzionalizzazione dei consigli trova infatti una prima momentanea sistemazione una problematica a lungo discussa dalla giuspubblicistica tedesca di fine Ottocento e inizio Novecento, destinata ad avere ulteriore seguito e a conoscere delle ulteriori evoluzioni all'interno delle “democrazie keynesiane” dei *Trenta gloriosi*. Il problema è quello delle modalità con cui far convivere e portare ad integrazione le due logiche opposte della rappresentanza degli interessi (particolare) e di quella politica (generale), superando cioè l'astrattezza dell'atomismo liberale, senza però ricadere, al tempo stesso, dentro schemi e modelli corporativi e anacronistici. Nonostante in un primo momento la soluzione caldeggiata sarà quella – dal sapore, per l'appunto, corporativo – del Consiglio economico del Reich pre-

<sup>7</sup> M. Luciani, *L'antisovrano e la crisi delle costituzioni*, in *Rivista di diritto costituzionale*, 1996, pp. 160-161.

visto all'art. 165, espressione delle differenti parti sociali rappresentate nei consigli economici di distretto, e posto dinnanzi al Parlamento con funzioni o di mera consultazione sui progetti di legge attinenti le materie economiche e sociali, o di iniziativa legislativa su queste questioni, a causa della mancata istituzione dei consigli distrettuali – che di quello nazionale dovevano essere il presupposto – questa camera degli interessi resterà in una situazione di provvisorietà, non arrivando mai a “spiccare il volo” e ad esercitare pienamente le sue funzioni<sup>8</sup>. Semmai, la democrazia collettiva di cui avrebbe parlato alla fine degli anni Venti Ernest Frankael, giurista socialdemocratico della scuola di Sinzheimer, si sarebbe definita a partire dalla combinazione, o meglio, dalla sovrapposizione fra due differenti circuiti politico-decisionale: il primo è quello classico, ereditato dalla tradizione parlamentaristica, che attraverso la mediazione dell'organo legislativo e rappresentativo connette i cittadini, presi individualmente nella loro parificazione giuridica, all'esecutivo<sup>9</sup>; il secondo, inedito e alternativo, prevede invece una dialettica triangolare tra Stato (e nello specifico, l'esecutivo), le associazioni padronali e le associazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori. La qualifica di “democrazia collettiva” data da Frankael è quindi relativa al peso detenuto all'interno di questa dinamica politico-decisionale dalle grandi organizzazioni – collettive, per l'appunto – di rappresentanza delle parti sociali, dinamica che sopravviverà a Weimar e che si ripresenterà più o meno stabilmente nei maggiori sistemi politici dei paesi industrialmente avanzati, venendo usata da uno studioso come Schmitter per coniare la categoria di “neocorporatismo”<sup>10</sup>.

3. *Hugo Sinzheimer, l'ingegnere della costituzione economica weimariana*. – Il contesto in cui viene concepita e prodotta la Costituzione di Weimar è segnato al tempo stesso dal crollo della vecchia autorità politica imperiale, da un'estrema debolezza delle élites tradizionali e da una forte radicalizzazione delle masse popolari in senso

<sup>8</sup> G. Arrigo, *Teorie ideologie politiche e sindacali nella Repubblica di Weimar. Dalla “democrazia consiliare” alla “democrazia economica”*, in *Rivista di Studi Politici* “S. Pio V”, 2018, p. 103.

<sup>9</sup> E. Frankael, *Democrazia collettiva*, in G. Arrigo, G. Vardaro (cur.), *Laboratorio Weimar*, cit.

<sup>10</sup> P. Schmitter, *Ancora il secolo del corporativismo?*, in M. Maraffi (cur.), *La società neocorporativa*, il Mulino, Bologna, 1984.

socialista. Il diffondersi, sull'esempio russo, dei "consigli degli operai e dei soldati", immette con forza nel dibattito l'alternativa tra democrazia rappresentativa e democrazia consiliare, costringendo l'intero panorama politico a fare i conti con l'opzione consiliare e a ricercare un qualche compromesso con essa. Negli stessi mesi, l'insediamento, nel dicembre del 1918, della "Commissione per la socializzazione" da parte del Consiglio dei Commissari del popolo fa sì che si apra ufficialmente un grande dibattito sulle trasformazioni strutturali e dei rapporti di proprietà che, nelle intenzioni delle due formazioni in cui è articolata la socialdemocrazia, SPD e USPD, dovrebbero condurre al socialismo<sup>11</sup>.

Di fronte a questa situazione, il principale obiettivo della socialdemocrazia – e in particolar modo di quella maggioritaria raccolta nella SPD – sarà quello di evitare soluzioni alla sovietica e di incanalare le aspirazioni socialiste diffuse tra le masse all'interno di una repubblica democratica, rappresentativa nelle sue strutture principali, ma profondamente rinnovata. La socialdemocrazia tedesca maggioritaria si fa insomma in quel frangente portatrice di una linea di politica-costituzionale volta ad allargare le basi e il perimetro delle strutture statali, combinando e integrando la dimensione rappresentativa con quella di democrazia diretta ed economica rappresentata dai consigli aziendali degli operai. Si tratta di una linea che punta a completare gradualisticamente la democrazia politica in quella economica, attitudine e convinzione fortemente radicata nella cultura politica della SPD, e che troverà forse la sua più acuta sistematizzazione teorica nell'elaborazione di Hermann Heller – giurista ed esponente dell'ala destra del partito, di ispirazione lassalliana, antimarxista e fortemente statalista – intorno al *sozialer Rechtsstaat*, lo Stato sociale di diritto<sup>12</sup>.

Aldilà di Heller, se però si vuole comprendere il ruolo che i consigli operai e, più in generale, la costituzione economica rivestono nella strategia della socialdemocrazia weimariana e nella visione che

<sup>11</sup> E. Weissel, *L'internazionale socialista e il dibattito sulla socializzazione*, in Aa.Vv., *Storia del marxismo*, vol. 3/I, Einaudi, Torino, 1980.

<sup>12</sup> Si veda, a tal proposito, C.M. Herra, *Hermann Heller, constitutionnaliste socialiste*, in C.M. Herrera (cur.), *Les juristes de gauche sous la République de Weimar*, Éditions Kimé, Paris, 2002; R. Cavallo, *Hermann Heller e lo Stato sociale di diritto*, in M. Gambilonghi, A. Tedde (cur.), *Tra Stato, economia e sovranità popolare. Momenti e percorsi della democrazia sociale*, in corso di pubblicazione; O. Jouanjan, *Hermann Heller: penser l'État de droit démocratique et social en situation de crise*, in *Civitas Europa*, 2016, pp. 11-25.



questa ha del processo di trasformazione sociale, è alla figura di Hugo Sinzheimer che bisogna guardare. Proveniente da una famiglia ebraica, profondamente influenzato nella sua formazione accademica (e anche politica) dalla lezione di von Brentano e dei *kathedersozialisten*, quest'ultimo può essere considerato come uno dei principali ingegneri della sezione della Costituzione di Weimar che punta a regolamentare la "vita economica". Avvicinatosi alla SPD durante il periodo bellico dopo alcuni contatti giovanili con gli ambienti della sinistra liberale, Sinzheimer diverrà uno dei teorici socialdemocratici più vicini e apprezzati dalla componente sindacale del movimento operaio tedesco, partecipando inoltre attivamente alla composizione di quello che è considerato come il principale programma costituzionale della SPD tra la guerra e l'avvento della Repubblica, il volume collettaneo *Nach dem Weltkrieg*<sup>13</sup>.

In un primo momento la ricerca del giuslavorista di Worms si sofferma sulle peculiarità che contraddistinguerebbero il contratto di lavoro, inassimilabile e incomparabile ai contratti propri del diritto privato e ai rapporti patrimoniali che in esso vengono contemplati. A differenza di questi infatti, ad essere in ballo nel contratto di lavoro è la dipendenza personale del lavoratore, la cui subordinazione mette in pericolo l'integrità della dimensione sostanziale della sua libertà ed eguaglianza. Successivamente, muovendosi lungo la strada e l'itinerario di ricerca tracciato da Brentano, l'attenzione di Sinzheimer si focalizza invece sul ruolo che chiamata a svolgere la contrattazione collettiva in seguito al venir meno del tradizionale astensionismo dello Stato rispetto ai rapporti di lavoro. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sociali possono infatti divenire un canale alternativo di produzione giuridica, in grado cioè di far vivere e tradurre in ambito sociale e sindacale le teorie pluralistiche di von Gierke e Preuss intorno al diritto sociale. A partire dalla decentralizzazione della produzione giuridica che la contrattazione collettiva produce, diviene possibile tener finalmente conto della multiformità della realtà sociale, sanando in tal modo la scissione che separa una società eccezionalmente dinamica e varia ed un diritto che al contrario mostra i tratti della staticità e della centralizzazione. Venendo dunque il diritto, in prima battuta prodotto, e, successivamente, amministrato dalle stesse parti sociali, si aprirebbe un vero e proprio spazio per una "produ-

<sup>13</sup> G. Vardaro, *Il diritto del lavoro nel "laboratorio Weimar"*, cit., p. 13.

zione giuridica immediata”, una situazione che Sinzheimer definisce di “autodeterminazione sociale nel diritto”<sup>14</sup>. Questa produzione immediata e autogestita, non implica però in alcun modo un atteggiamento ostile e diffidente rispetto alla dimensione della statualità, non diviene mai “antistatalismo”, essendo piuttosto finalizzata all’integrazione nello Stato stesso, dei cui strumenti coercitivi viene al contrario riconosciuta l’imprescindibilità. Ciò a cui si mira attraverso la definizione di questo “diritto sociale” è quindi la definizione di un terzo spazio, intermedio e alternativo tanto alla dimensione privatistica del diritto, quanto a quella pubblicistica. Tutto ciò riflette alcune convinzioni profondamente radicate nella cultura socialdemocratica dell’epoca, come quella secondo cui l’azione di giuridificazione della lotta di classe agita dal diritto del lavoro avrebbe operato nel senso di una trasformazione – di carattere socialista – del diritto positivo.

3.1. *Il “controllo dei fatti sociali”: la democrazia economica come punto d’arrivo del diritto del lavoro.* – La piena comprensione del contributo che verrà fornito da Sinzheimer in materia di democrazia economica durante il periodo di costruzione del sistema consiliare weimariano, necessita di considerare unitariamente e congiuntamente questi due aspetti della sua riflessione giuslavoristica. La rivendicazione per gli operai di un ruolo di primo piano nella gestione nella vita dell’azienda è infatti la sintesi di quelle due componenti: da un lato, l’autodeterminazione sociale nel diritto, in quanto i *betriebräte* devono divenire «les organes de production du droit social»<sup>15</sup>; dall’altro, l’azione di messa in discussione che il diritto del lavoro – ovvero, il diritto che assume come centrale la problematica della subordinazione – opera nei confronti dello strapotere e dell’unilateralità delle prerogative imprenditoriali. Il diritto di codecisione detenuto dagli operai organizzati collettivamente a cui si perviene attraverso la legge sui consigli d’azienda del 1920, è considerato da Sinzheimer come il punto più avanzato – seppur non ancora risolutivo – di quel processo evolutivo che aveva condotto il rapporto lavorativo dalla situazione di totale sottomissione personale vigente ai tempi di quello che chiama il *diritto reale* (in cui cioè la persona del lavora-

<sup>14</sup> S. Mezzadra, *Lavoro e Costituzione nel laboratorio Weimar*, cit., p. 31.

<sup>15</sup> C. M. Herrera, *Constitution et social-démocratie à Weimar. Pour une périodisation*, in Id., (cur.), *Les juristes de gauche sous la République de Weimar*, Éditions Kimé, Paris, 2002, p. 37.

tore apparteneva al signore), al temperamento della subordinazione personale – di cui però non era messa in discussione l'esistenza, quanto, invece, la *misura* – realizzata dal giuslavorismo con un'azione di contrasto della dottrina del "libero contratto di lavoro".

Il compito storico portato avanti dal diritto del lavoro è rappresentato per Sinzheimer dal fatto che esso contrapporrebbe alla proprietà – elemento attorno a cui tutto è ruotato fino a quel momento – l'idea e il principio della *persona umana*, che viene così a costituire un «secondo elemento di condizionamento», un «autonomo principio di diritto» attraverso cui conformare il rapporto di lavoro, in opposizione alla semplice logica proprietaria. In tal modo, attraverso questa de-formalizzazione e umanizzazione del soggetto, l'elaborazione giuslavoristica fa irruzione, scardinandoli, negli asimmetrici rapporti di potere esistenti tra imprenditori e lavoro, tra operai e datori di lavoro, limitando e arginando il potere sociale esercitato da questi ultimi, e controbilanciandolo attraverso il potenziamento di quello della forza-lavoro<sup>16</sup>. A essere sancita, in tal modo, è una dimensione inedita, quella umana, destinata ad integrare antagonisticamente quella economico-contabile attraverso la creazione di diritti e istituti giuridici funzionali alla preservazione della personalità del lavoratore e della sua integrità fisica. Così facendo, il diritto del lavoro mette a punto all'unilateralismo e all'assolutismo che avevano fino a quel momento caratterizzato i datori di lavoro e il loro modo di approcciarsi ai processi decisionali interni all'azienda e riguardanti le «condizioni di vita collettive»<sup>17</sup>.

Affermando il nesso forte che intercorre tra lavoro e persona, a prodursi è un'autentica *costituzionalizzazione soggettiva* del lavoro<sup>18</sup>, a partire dalla quale si affermerà l'idea secondo cui il rapporto di lavoro e i diversi elementi che lo compongono non possono essere determinati in maniera eteronoma da una variabile incontrollabile e imprevedibile come quella delle «"leggi naturali" del mercato»<sup>19</sup>, ma che, al contrario, su di essi debba essere pesare in maniera quasi vin-

<sup>16</sup> H. Sinzheimer, *La democratizzazione del rapporto di lavoro* (1928), in G. Arigo, G. Vardaro (cur.), *Laboratorio Weimar*, cit., p. 68.

<sup>17</sup> *Ivi*, p. 61.

<sup>18</sup> A. Cantaro, *La costituzionalizzazione del lavoro. Il secolo lungo*, in G. Casadio (cur.), *I diritti sociali e del lavoro nella Costituzione italiana*, Ediesse, Roma, 2006.

<sup>19</sup> H. Sinzheimer, *La democratizzazione del rapporto di lavoro*, cit., p. 62.

colante il punto di vista dei «soggetti collettivi» che fanno capo al mondo del lavoro subordinato. La “costituzionalizzazione soggettiva” del lavoro a cui si è appena accennato, determina anche il fatto che esso, non essendo più considerabile mera merce, smette di essere concepito in maniera meramente atomistica e disgregata, divenendo sempre più un soggetto e un’entità collettiva e aggregata. Come sancito dallo stesso art. 165 della Costituzione di Weimar, il lavoro, da quel momento, è inequivocabilmente lavoro organizzato, ed esercita i poteri e le funzioni che gli sono riconosciute costituzionalmente attraverso la cosiddetta «autonomia collettiva»<sup>20</sup>. Va sottolineato come l’importanza che il diritto del lavoro riconosce alla dimensione collettiva non comprime e non svislaccia in alcun modo il momento della personalità e dell’individualità, visto che, come afferma Sinzheimer, contrariamente alla figura atomistica, egoistica e irrelata dell’individuo cara al pensiero liberale, il «concetto di persona è sociale»<sup>21</sup>, e l’enfasi posta sulla dimensione collettiva dell’azione svolta dal mondo del lavoro organizzato rende possibile – colmando il *gap* esistente con la controparte datoriale – un incremento del suo potere sociale, destinato ad avere ripercussioni positive sullo sviluppo della personalità del singolo lavoratore.

Il legame che nel pensiero e nell’elaborazione di Hugo Sinzheimer unisce il diritto del lavoro e la democrazia economica e industriale, sta proprio qui: nel fatto che, pur mantenendo il proprio potere sociale, il diritto proprietà vede quest’ultimo pesantemente limitato, perdendo così l’assolutezza detenuta in precedenza, e da soggetto dotato di caratteristiche proprie della «sovranità», regredisce allo status di mero diritto privato<sup>22</sup>. Il diritto del lavoro, essendo informato e strutturato intorno all’idea secondo cui «gli avvenimenti economici» devono essere subordinati all’uomo, contiene *in nuce* una tensione verso la democrazia nei luoghi di lavoro e verso la sottomissione dei comportamenti individuali in campo economico ad una «opportuna disciplina sociale». A essere assunto come centrale dalla dottrina giuslavoristica è quindi il «controllo» dei «fatti sociali», la regolazione degli effetti prodotti in seno alla società civile dal diritto privato e dagli istituti giuridici che ad esso si riconnettono – il cui

<sup>20</sup> *Ivi.*, p. 63.

<sup>21</sup> *Ivi.*, p. 66.

<sup>22</sup> *Ivi.*, p. 64.

principio ordinante sarebbe quello di una attività individuale non condizionata dal punto di vista sociale<sup>23</sup>.

Per comprendere adesso a fondo la progettualità sinzheimeriana a proposito di democrazia industriale, va ripreso il rapporto, a cui si accennava in precedenza, che nel pensiero del giuslavorista tedesco si instaura tra autodeterminazione sociale e potere statale, e, dunque, della dialettica tra generale e particolare che esso viene ad esprimere. È possibile infatti rintracciare questa stessa dialettica nel sistema consiliare che si forma a partire dal combinato disposto tra l'accordo Stinnes Legien 1919, art. 165 della Costituzione e la legge sui consigli d'azienda del 1920, il celeberrimo *Betriebrätegesetz*. L'intervento tenuto da Sinzheimer in sede di Assemblea costituente focalizza infatti l'attenzione sulle due logiche, opposte e antitetiche, che attraverserebbero, sostanziandolo e dandogli forma, il sistema economico: la logica del conflitto e la logica della comunità. Dalla logica del conflitto tra capitale e lavoro è possibile desumere la necessità di dar vita degli organi di rappresentanza degli operai – i *betriebsräte* – attraverso cui istituzionalizzare e dar forza alle istanze di questi ultimi. Dalla logica comunitaria invece, relativa alla comunanza di interessi tra lavoratori e imprenditori al livello di produzione e produttiva, si sarebbe spinti ad edificare degli organismi economici su base locale, entro cui portare a sintesi questi opposti interessi: i mai nati consigli economici distrettuali. Questa logica però, che nelle vicende weimariane – come testimoniato dalle ricerche condotte da Rusconi – tenderà a prevalere nettamente sulla prima, troverà una possibilità di concretizzazione nella “comunità di lavoro” (*Arbeitsgemeinschaft*) create e definite precedentemente dall'accordo Stinnes-Legien. Queste ultime, che costituiranno lo scheletro del sistema weimariano di relazioni industriali, si configurano infatti come organi di rappresentanza paritetica degli interessi, avendo come compiti e funzioni principali la contrattazione collettiva e la gestione delle «questioni sociali ed economiche riguardanti le industrie» tedesche<sup>24</sup>.

3.2. *I limiti democratici del potere di co-decisione: il difficile e tortuoso cammino verso la “cittadinanza economica”.* – Similmente, la dialettica fra generale e particolare sta alla base del discorso svilup-

<sup>23</sup> H. Sinzheimer, *La crisi del diritto del lavoro*, cit., p. 84.

<sup>24</sup> G. Arrigo, *Teorie e ideologie politiche e sindacali*, cit., p. 101.

pato da Sinzheimer a proposito dei legami tra democrazia politica e democrazia economica, e del percorso che dovrebbe condurre dalla prima alla seconda. Anche nel caso della democrazia è infatti possibile riconoscere due elementi opposti, l'uno assimilabile alla parzialità e l'altro alla generalità. Da un lato, la democrazia è portatrice di una aspirazione alla libertà individuale e all'indipendenza rispetto all'invasività del potere statale. Dall'altro, in essa si realizza anche una dinamica comunitaria, nel senso del trasferimento della sovranità e del potere politico dal singolo signore alla «comunità pubblica». Lo stesso trasferimento di potere che, a parere di Sinzheimer, deve contraddistinguere il passaggio alla democrazia economica: un processo in cui all'affermazione della libertà individuale (negativa) del lavoratore e alla speculare limitazione dello strapotere del datore di lavoro, deve necessariamente far seguito il trasferimento del potere economico dai singoli imprenditori ad una «organizzazione comune dell'economia»<sup>25</sup>, nel senso, quindi, di una crescente comunitarizzazione dell'economia. Il fatto che questo processo non si sia ancora realizzato, porta Sinzheimer a paragonare l'equilibrio di potere esistente nella dimensione economica e aziendale a quello proprio di un «principato patrimoniale»<sup>26</sup> o delle «corporazioni di diritto curtense» chiamate a limitare il potere del principe<sup>27</sup>, piuttosto che a quello delle democrazie politiche repubblicane. Mentre in esse i singoli membri sono chiamati a partecipare alla «formazione di una volontà generale», vista la condivisione a cui il potere sovrano è soggetto – la dimensione economica e aziendale vede i lavoratori esercitare un potere finalizzato alla co-decisione, in base al quale l'autorità dell'imprenditore viene limitata e temperata, similmente a quei sistemi politici feudali in cui i differenti ceti partecipavano «all'esercizio di quella volontà personale», volontà che restava, però nell'ambito della «sfera privata»<sup>28</sup>. Malgrado l'innegabile importanza del diritto di co-decisione, frutto non secondario del processo rivoluzionario che aveva portato alla Repubblica, sarebbe quindi erroneo e sbagliato secondo Sinzheimer confonderlo con la cittadinanza economica a cui i socialisti devono tendere nella loro azione politica quotidiana. Ferma re-

<sup>25</sup> *Ivi.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> H. Sinzheimer, *L'Europa e l'idea di democrazia economica* (1925), in *Quaderni di azione sociale*, 1994, p. 73.

<sup>28</sup> *Ivi.*

stando, ovviamente, la sua indubbia funzione pedagogica e di apprendimento democratico che, grazie ad esempio alle attività di autogoverno conquistate nell'ambito della politica sociale (termine con cui il dibattito politico dell'epoca indica campi come le assicurazioni sociali o il collocamento della manodopera), esso svolge rispetto al ruolo di governo a cui la classe operaia è chiamata<sup>29</sup>.

Prendendo insomma atto della limitatezza e dell'insufficienza – da un punto di vista democratico – del diritto di co-decisione che trova attuazione nei *betriebsräte*, Sinzheimer è naturalmente portato a riconoscere la profondità del legame, dal carattere quasi simbiotico, che connette e tiene insieme diritto del lavoro e (diritto dell')economia, soprattutto in un quadro, come quello weimariano, la cui cifra principale sul piano delle strutture economiche è rappresentata dai profondi processi di *Rationalisierung* e della crescente concentrazione del capitale in senso monopolistico. La piena coscienza di questo rapporto e di queste trasformazioni giungerà a compimento forse troppo tardi, nel momento in cui, sarebbe a dire, la crisi del patto sociale weimariano e della democrazia contrattata che esso aveva edificato, era già troppo profonda. È infatti solo nel 1933, all'interno di un saggio dedicato alla crisi del diritto del lavoro weimariano, che questa si esplica totalmente. Sinzheimer si mostra qui risolutamente consapevole della necessità, di fronte ai guasti prodotti dalla crisi economica scoppiata nel 1929, di considerare complementari e simbiotici diritto del lavoro e diritto dell'economia, e ciò in quanto la capacità del primo di limitare e controbilanciare le prerogative e il potere sociale dei datori di lavoro dipenderebbe strettamente dalla «esistenza di un'economia capace di garantire le condizioni di vita dei lavoratori», piegata alle loro esigenze<sup>30</sup>.

3.3. *Il rapporto biunivoco fra diritto del lavoro e "comunitarizzazione dell'economia": superamento del secondinternazionalismo o statolatritia organicistica?* – È forse possibile intravedere il superamento di un certo ottimismo evoluzionistico – tipico della Seconda Internazionale e del suo "partito-guida", la socialdemocrazia tedesca di Kautsky e Hilferding – nell'idea secondo cui la piena esplicazione del diritto del lavoro e della sua funzione necessiterebbe di un «ordinamento economico complessivo» tale da assicurare e promuovere la

<sup>29</sup> H. Sinzheimer, *La democratizzazione del rapporto di lavoro*, cit., p. 78.

<sup>30</sup> H. Sinzheimer, *La crisi del diritto del lavoro*, cit., p. 86.

forza contrattuale del lavoro organizzato<sup>31</sup>. Tutto il contrario della cultura economica – e, conseguentemente, della linea di politica economica che da essa deriva – fatta propria dalla SPD (e in maniera non troppo dissimile dagli stessi comunisti, in una variante crollista e iperdeterministica), che in base ad lettura meccanicistica del pensiero di Marx confidava dogmaticamente nella capacità di correzione automatica dell'economia capitalista, leggendo cioè la crisi come un momento di “purificazione” della struttura produttiva da quegli squilibri accumulatisi precedentemente. Una visione dell'economia che, tragicamente, condurrà i socialdemocratici tedeschi a scartare le proposte di politica economica avanzate dalla componente sindacale della ADGB e miranti ad arginare la disoccupazione galoppante tramite piani del lavoro con funzione anticiclica<sup>32</sup>.

C'è chi, come Vardaro ma soprattutto Mezzadra, ha letto in maniera differente e opposta quest'ultima fase del pensiero sinzheimiano, con la sua attenzione per la dimensione comunitaria dell'economia. Più che la consapevolezza della necessità di stabilire nessi e ponti tra il diritto del lavoro e una politica economica orientata in senso anticiclico, i due studiosi appena citati vedrebbero in essa l'espressione più lampante dell'organicismo – non certo negabile o ignorabile – che pervaderebbe l'intera costruzione dottrina sinzheimiana. Un organicismo, sottolineano entrambi, che finirà per rivelarsi un boomerang per il movimento operaio tedesco. Nonostante infatti gli importanti poteri di consultazione, co-decisione e di veto riconosciuti ai comitati di rappresentanza dei lavoratori, nella “comunità di lavoro” disegnata dall'articolo 165, dalla già citata legge del 1920 e dal precedente accordo Stinnes-Legien, nei fatti tra la logica del conflitto e quella della comunità il pendolo risulterà sbilanciato a favore della logica comunitaria della pace sociale e dei comuni obiettivi aziendali, complice, da un lato, la refrattarietà del mondo imprenditoriale a delle vere forme di democrazia industriale<sup>33</sup>; dall'altro l'ispirazione conservatrice, ferma alle concezioni giuridiche di epoca imperiale, di una grossa fetta della magistratura e della giurisprudenza da essa prodotta in materia di conflitti di lavoro. L'obiettivo sinzheimiano del-

<sup>31</sup> *Ivi.*

<sup>32</sup> Per i termini di questo dibattito, si rimanda a M. Telò, *Teoria e politica del piano nel socialismo europeo tra Hilferding e Keynes*, in Aa.Vv., *Storia del marxismo*, vol. 3/II, Einaudi, Torino, 1981.

<sup>33</sup> S. Mezzadra, *Lavoro e Costituzione nel laboratorio Weimar*, cit., pp. 37 ss.



l'allargamento delle basi dello Stato e dell'integrazione in esso delle forme di autogoverno economico, prestò quindi inconsapevolmente il fianco alla concezione corporativa dell'azienda, tipica dei fascismi montanti in Europa e nella società tedesca<sup>34</sup>. Si può quindi affermare, richiamando Vardaro, che esiste forse nell'elaborazione sinzheimariana una simmetria tra la subordinazione organicistica dell'autodeterminazione sociale dei sindacati nei confronti dello Stato, e la subordinazione organicistica che nei fatti si trovarono ad esercitare i consigli d'azienda rispetto al "bene comune" dell'impresa e del datore di lavoro: una simmetrica subordinazione rivelatasi fatale per il movimento operaio e per l'avanzamento delle condizioni sociali dei lavoratori.

<sup>34</sup> G. Vardaro, *Il diritto del lavoro nel "laboratorio Weimar"*, cit., pp. 22-24.